

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PATRIARCA, SALERNO e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1988

Istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del decreto delegato sulla scuola, n. 417 del 31 maggio 1974, non differenzia gli ispettori tecnici periferici da quelli centrali in base alle funzioni svolte ma esclusivamente in base all'ambito territoriale in cui svolgono le proprie funzioni; l'ambito territoriale viene chiaramente definito da varie circolari ministeriali, ed identificato quale ambito nazionale per gli ispettori centrali ed ambito provinciale o regionale per quelli periferici. In effetti l'ambito regionale viene identificato dall'ultima circolare quale territorio corrispondente alle sovrintendenze scolastiche: a titolo di esempio, facendo riferimento alla sovrintendenza scolastica di Roma, l'ambito territoriale è rappresentato dal Lazio e dall'Umbria.

Tuttavia molti degli ispettori tecnici periferici, come risulta dal ricorso di 37 ispettori al TAR del Lazio, svolgono da diversi anni la loro funzione, su incarico delle diverse direzioni

generali del Ministero della pubblica istruzione, su tutto il territorio nazionale: infatti le attribuzioni dei due tipi di ispettori vengono fatte genericamente facendo riferimento agli «ispettori tecnici», senza aggiungere alcuna aggettivazione, prevedendo una funzione unitaria.

La previsione unitaria da parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 viene nella pratica annullata dalla indicazione di un diverso ambito operativo territoriale, confermata dalla norma transitoria prevista dall'articolo 124 del citato decreto che istituisce surrettiziamente il ruolo degli ispettori tecnici centrali, sovvertendo pertanto tutto il sistema cui tendeva la legge delega n. 477 del 1973. Infatti l'articolo 124 individua gli ispettori centrali nel personale di cui alla dotazione organica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972: in tal modo gli ispettori tecnici centrali vengono classifica-

ti quali dirigenti superiori con funzioni ispettive, mentre gli ispettori tecnici periferici restano inquadrati nell'ottavo livello funzionale previsto per il personale della scuola. Con il nuovo contratto i presidi e gli ispettori tecnici periferici vengono inquadrati in un nuovo livello.

Al di là delle considerazioni esposte (uguaglianza di funzioni e di ambito territoriale operativo) resta il problema sostanziale rappresentato dallo stesso trattamento economico previsto per i presidi e gli ispettori tecnici periferici: ciò viola chiaramente i diritti degli ispettori che, secondo quanto previsto dalle circolari attualmente emanate, hanno delle responsabilità ben superiori a quelle dei presidi, se non altro per il fatto che svolgono una funzione di controllo dei presidi e delle scuole in un ambito territoriale corrispondente ad una regione nella forma, ma nella sostanza su tutto il territorio nazionale.

Bisogna inoltre tener presente che l'ammissione al concorso per preside presuppone un'anzianità nel ruolo del personale docente di cinque anni, ed un esame che prevede due sole prove scritte, mentre l'ammissione al concorso per ispettore presuppone un'anzianità nel ruolo del personale docente di nove anni ed un esame che prevede tre prove scritte. Se si considera inoltre che il passaggio al ruolo degli ispettori tecnici centrali avviene mediante un colloquio orale, si comprende come il differente inquadramento professionale rappresenti una palese violazione di quanto previsto dalla legge delega n. 477, dal momento che la garanzia della preparazione pedagogica e didattica è data esclusivamente dalle prove di concorso cui si devono sottoporre gli aspiranti alla funzione di ispettore tecnico periferico.

Inoltre bisogna considerare che il diverso inquadramento degli ispettori viola quanto previsto dalla legge quadro sul pubblico impiego, laddove riconnette alla medesima funzione un livello retributivo unitario; ciò quando non si voglia tener conto del fatto che gli ispettori tecnici dipendono gerarchicamente dal Ministro della pubblica istruzione e che nessun vincolo gerarchico esiste tra gli ispettori tecnici centrali e quelli periferici. Entrambe le figure, infatti, dipendono amministrativa-

mente dallo stesso ufficio, cioè la direzione generale del personale.

Tra l'altro si deve tener presente che diverse pronunce dei Tribunali amministrativi regionali hanno promosso direttamente al ruolo degli ispettori centrali diversi presidi e professori di ruolo che hanno svolto funzioni ispettive, secondo quanto previsto dall'articolo 63 della legge n. 270 del 1982, e ciò senza aver partecipato ad alcun concorso: in altre parole è possibile diventare ispettori centrali senza aver partecipato ad alcun concorso, purchè si siano svolte ispezioni su incarico delle diverse direzioni generali, mentre coloro che sono ispettori, avendo partecipato e vinto un regolare concorso, e che svolgono le stesse ispezioni, sono inquadrati nel ruolo degli ispettori periferici.

Per inciso, qualora si ponga mente a quanto espresso dal decreto ministeriale 1° luglio 1986 che istituisce la dotazione organica degli ispettori tecnici periferici - settore educazione fisica e sportiva - diventa ancora più incomprensibile la suddivisione tra ispettori tecnici centrali e periferici: infatti il decreto citato prevede che in questo settore la ripartizione territoriale sia interregionale. A titolo di esempio, per la scuola media è prevista l'assegnazione ad un unico ispettore del Veneto, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, ovvero del Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise, mentre per la scuola superiore è prevista l'assegnazione ad un unico ispettore della Lombardia, del Veneto, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, ovvero del Lazio, delle Marche, dell'Umbria, degli Abruzzi e della Sardegna.

Da questo esposto risulta evidente, come confermato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 20, recante misure urgenti per il personale della scuola, che gli ispettori tecnici periferici stanno subendo un trattamento profondamente ingiusto (definito quale «indegno» da eminenti autorità politiche ed autorevoli dirigenti del Ministero della pubblica istruzione), che deve trovare una sua soluzione nell'ambito di uno specifico disegno di legge; ciò anche al fine di porre fine ad un contenzioso quanto mai vasto, la cui portata è imprevedibile, con inevitabili ripercussioni sulla funzionalità del servizio ispettivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il ruolo atipico degli ispettori tecnici, con dotazione organica di 600 unità, di cui 119 per l'amministrazione centrale e 481 per l'amministrazione periferica dello Stato.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede alla ripartizione dei posti per la scuola primaria e secondaria e, nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica dello stato relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori.

3. L'accesso al ruolo degli ispettori tecnici si consegue mediante concorso per titoli ed esami, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

4. Il personale vincitore di concorso ad ispettore tecnico viene assegnato agli uffici scolastici periferici ed ha diritto all'80 per cento del trattamento economico attribuito al personale di cui all'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso alla legge 30 giugno 1972, n. 748, di pari anzianità di servizio.

5. Dopo tre anni di servizio prestato senza demerito, gli ispettori tecnici hanno diritto all'equiparazione giuridica ed all'intera retribuzione economica del personale di cui al comma 4, e possono essere assegnati presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, secondo i contingenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici: ai fini del conseguimento dell'anzianità di cui al comma 5 si considera anche il servizio prestato nei predetti ruoli; gli ispettori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo degli ispettori tecnici e restano assegnati alla sede ed al contingente di

attuale titolarità; gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo centrale mantengono *ad personam* la qualifica di dirigenti superiori con funzione ispettiva.

Art. 2.

1. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni contrastanti con la presente legge.